

N. R.G. 584/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

*seconda sezione civile*

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Aponte	Presidente rel.
dott. Maria Cristina Salvadori	Consigliere
dott. Mariapia Parisi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **584/2016**

promossa da

\_\_\_\_\_ , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Dini Modigliani,  
presso lo stesso elettivamente domiciliata in Bologna, Mura di Porta San Vitale  
n. 6

appellante

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**, rappresentato e difeso  
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA, con  
sede in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA

appellato

**con l'intervento del Procuratore Generale** che ha chiesto il rigetto  
dell'appello

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La cittadina Pakistana \_\_\_\_\_ , regolarmente soggiornante sul  
territorio nazionale avendovi fatto ingresso in data 5/5/2015 (in forza di nulla osta  
all'ingresso "per motivi di giustizia e per il tempo strettamente necessario alla parteci-  
pazione al giudizio e/o per il compimento di atti") al fine di esercitare il diritto di dife-  
sa quale persona offesa nell'ambito di un processo per omicidio colposo IN danno del



coniuge [redacted], chiedeva alla Questura di Ferrara, con istanza depositata il 3 luglio 2015, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi degli artt. 11, comma 1 lett. c-ter DPR 394/1999 e 5, 6° comma d.lgs 286/1998, in relazione alle sue condizioni di salute; in via subordinata chiedeva il rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche. A sostegno dell'istanza esponeva di essere affetta da carcinoma mammario destro localmente avanzato di gravità tale il modo urgente indifferibile un trattamento di chemioterapia.

2. Il Questore rilasciava permesso di soggiorno per cure mediche.

3. [redacted] conveniva quindi in giudizio, davanti al tribunale di Ferrara, il Ministero degli Interni, chiedendo che fosse accertato il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Il Tribunale con ordinanza in data 27/1/2016, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse sul rilievo che il provvedimento emesso dal Questore corrispondeva al contenuto della richiesta proposta sia pure in via subordinata, tanto più che il provvedimento ottenuto "ha comunque natura autorizzativa rispetto alla permanenza sul territorio dello Stato della ricorrente"; e che la ricorrente fosse consapevole nella individuazione del tipo di permesso oggetto di istanza, osservava il Tribunale, emergeva anche dal pagamento dell'importo richiesto per il permesso di soggiorno per cure mediche, laddove il permesso di soggiorno per motivi umanitari è gratuito. Il titolo concesso, del resto era idoneo a soddisfare le esigenze di cura prospettate dalla ricorrente.

5. Avverso tale ordinanza proponeva appello [redacted] deducendo che il tribunale aveva ommesso di considerare che il titolo richiesto in via principale aveva portata più ampia di quello concesso e che pertanto sussisteva l'interesse ad impugnare il provvedimento amministrativo al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto in via principale.

6. Il Ministero appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

\*\*\*\*\*

7. Osserva la Corte che l'accoglimento dell'istanza proposta in via subordinata, diversamente da quanto ritenuto dal giudice *a quo*, non fa venire meno l'interesse della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del diritto al titolo di soggiorno oggetto dell'istanza proposta in via principale. Come osservato dall'appellante, infatti, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, rispetto a quello per cure mediche si fonda su



presupposti diversi ed ha portata temporale più ampia.

8. Ciò premesso, osserva il collegio che il permesso di soggiorno per cure mediche normativamente previsto è solo ed esclusivamente quello disciplinato dall'art. 36 T.U. Imm. che riguarda lo straniero che voglia fare ingresso nel territorio dello Stato per ricevere cure mediche in Italia: in questo caso l'interessato deve presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, deve attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.

9. Nella fattispecie la cittadina straniera, regolarmente soggiornante in Italia al momento della presentazione dell'istanza (sia pure per il tempo strettamente necessario alla partecipazione ad un giudizio quale parte offesa), ha chiesto, perché priva di redditi, il rilascio di permesso soggiorno per motivi umanitari consistenti nella necessità di sottoporsi a urgenti cure mediche, permesso svincolato dai presupposti richiesti a chi vuole fare ingresso in Italia a tale fine.

9.1. Nel caso in esame, in altri termini, la necessità di cure urgenti o comunque difficilmente praticabili nel Paese di provenienza attiene a quel *“nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano, appunto, pregiudicare l'attuazione di quel diritto”* e che *“deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno nello Stato”* (Corte Cost. 252/01).

10. Ritiene pertanto la Corte che, come già affermato da altra sezione in caso sovrapponibile a quello in esame (Corte App. sez. I, 23/6/2016 n. 1086), sia ravvisabile, in capo alla cittadina straniera, il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari: la misura della protezione umanitaria, se-



condo la giurisprudenza del tutto consolidata della S.C. è invero una misura autonoma che costituisce uno strumento atipico da applicarsi in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative delle misure tipiche.

10.1 Nella specie, la necessità di dare temporaneamente adeguata tutela ad un diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute dello straniero, che potrebbe rimanere pregiudicato per il caso del ritorno immediato nel paese di origine, giustifica il rilascio di tale tipo di permesso che, si ripete, ha presupposti diversi rispetto a quello tipico previsto dall'art. 36 D. L.vo n. 286/1998. La situazione dell'appellante - che, affetta da carcinoma mammario destro, ha da poco completato un trattamento chemioterapico e subito un intervento chirurgico volto a rimuovere la zona tumorale - è infatti di indubbia gravità ed in fase di aggravamento (nell'ultimo referto medico si legge che "le cure a cui la paziente deve essere sottoposta sono urgenti ed indifferibili, e devono essere eseguite in modo continuativo dal momento del loro avvio. In caso di sospensione potrebbero presentarsi pericoli di aggravamento con rischi non prevedibili": doc. n. 17) .

11. Va dichiarato, di conseguenza, il diritto di \_\_\_\_\_ ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovendo provvedere di conseguenza il Questore di Ferrara, quale competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr. Cass. n. 26481 del 2011).

12. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e alla natura della controversia riguardante delicati istituti che involgono diritti fondamentali della persona umana ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa, in riforma della appellata ordinanza:

dichiara che \_\_\_\_\_ ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitarie e, conseguentemente, dispone che il Questore



Sentenza n. 2311/2016 pubbl. il 19/12/2016  
RG n. 584/2016

di Ferrara provveda ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.  
286;

dichiara compensate tra le parti le spese del grado.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio della seconda sezione civile  
della Corte d'Appello, il 29 novembre 2016

Il Presidente est.

Roberto Aponte

